

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1492)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **MAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1974

Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Le modifiche che si presentano agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, intendono operare un aggiornamento della legge in oggetto.

Da un lato le vicende degli ultimi anni hanno mostrato come la presenza dell'educatore non possa più essere relegata all'interno delle istituzioni residenziali e convittuali, ma debba esprimersi in tutta una va-

sta ed articolata gamma di possibilità che la stessa legge prevede, dall'altro lato l'istituzione a livello universitario di scuole di formazione specificate conducono alla conseguente logica necessità che i servizi rieducativi dello Stato privilegino le loro scelte attingendo a quei giovani che siano sottoposti ad un *curriculum* di studi specifico ed impegnativo (teorico e tecnico-pratico in tre annualità).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Attribuzione del personale di rieducazione*). — Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazio-

me comportamentale dei minori accolti dai servizi di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Titolo e modalità di valutazione*). — L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Il diploma di educatore di comunità speciale rilasciato da scuole di formazione universitaria costituisce titolo preferenziale nel concorso di cui all'articolo precedente; per detto titolo sarà attribuito, pertanto, un punteggio massimo di quattro decimi ».